

**REGOLAMENTO EX ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI –
REGOLAMENTO AFFERENTE ALLA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO PER LE ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
COLLAUDO, REDAZIONE DI ATTI PIANIFICATORI E
REGOLAMENTARI ESEGUITE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE
109/94.**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 126 del 20.3.2001

Modificato con deliberazione di G.C. n. 528 del 5.11.2003

PREMESSA

1. In conformità al dettato dell'art. 17 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed alla redazione di atti pianificatori sono espletate, in via prioritaria:
 - a) Dalle strutture tecniche del Comune di Cava de' Tirreni;
 - b) Dalle strutture tecniche consortili eventualmente costituite con le modalità di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D. lgs 267/2000;
 - c) Da organismi di altre Pubbliche amministrazioni di cui il Comune può avvalersi per legge;sulla base degli indirizzi politico programmatici dell'amministrazione ed in relazione alle obiettive risorse umane e materiali nella disponibilità del Comune.
2. La norma di cui all'art. 18 della Legge 109/94, come modificato dall'art. 13, comma 4 della legge 17.05.99 n. 144, sancisce l'incentivazione a favore del personale dell'ufficio tecnico dell'ente, in possesso delle specifiche competenze tecnico amministrative e professionali, che abbia svolto direttamente le prestazioni di progettazione, redazione del piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo, nonché al Responsabile unico del procedimento, o che abbia redatto un atto di pianificazione comunque denominato.
3. Il presente regolamento indica le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo previsto dall'art. 18 della legge 109/94, destinato a retribuire il personale delle strutture tecniche del Comune di Cava de' Tirreni, incaricato delle attività sopra indicate; esso si applica, pertanto, solo ed unicamente nei casi di espletamento diretto di tali attività da parte del suddetto personale.
4. In caso di costituzione di strutture tecniche consortili, come indicato al su riportato punto b), il presente regolamento potrà essere recepito dall'Organo consortile, previo accordo fra i soggetti interessati e nel rispetto delle norme vigenti.

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi del presente regolamento per attività progettuali inerenti opere o lavori, si intendono le prestazioni di progettazioni propedeutiche all'affidamento in appalto di opere o lavori pubblici. In particolare la redazione di:
 - Progetti preliminari;
 - Progetti definitivi;
 - Progetti esecutivi;
 - Perizie per lavori di urgenza;
 - Perizie per lavori di manutenzione;
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 109/94 si intendono per lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti.
3. Il presente regolamento si applica anche nei casi di contratti misti di lavori, forniture e servizi allorché i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%, come attestato dal Dirigente del settore; in tal caso le aliquote di cui al successivo art. 9 si applicano al solo importo dei lavori.
4. Ai sensi del presente regolamento per atti di pianificazione urbanistica, si intendono tutte quelle attività progettuali che riguardano la programmazione e la regolamentazione dell'uso del territorio ai fini di un suo sviluppo razionale. In particolare la redazione di:

- Piano regolatore generale
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica
- Piani per l'edilizia economica e popolare
- Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi
- Piani di recupero
- Programmi di riqualificazione urbana, programmi di recupero urbano, programmi di recupero urbano e sviluppo sostenibile, ed in generale ogni altro strumento di pianificazione e/o programmazione complessa
- Piani urbani del traffico, programma urbano dei parcheggi, piano di zonizzazione acustica, ed in generale ogni altro strumento urbanistico
- Programma pluriennale di attuazione e le varianti relative a tutti i piani su menzionati
- regolamento edilizio e relative varianti – altri regolamenti i genere (immissione in fogna, vetrine – insegne, colore ecc.).

ARTICOLO 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione di ogni singola opera o lavoro pubblico o atto pianificatorio sia espletate all'interno che affidate all'esterno sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un Responsabile unico del Procedimento (RUP), individuato nel dirigente del settore tecnico competente per la esecuzione del lavoro o altro soggetto da esso nominato nell'ambito del proprio organico tecnico, in possesso di adeguato titolo di studio e che abbia competenze professionali adeguate, in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
2. In ogni caso le competenze di tale figura non possono essere espletate al di fuori dei limiti previsti dagli ordinamenti professionali.
3. Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità alle varie disposizioni di legge in materia.
4. Il RUP di ciascuna opera o lavoro pubblico o atto pianificatorio, coincidente con le figure di dirigente o funzionario inquadrato in categoria D del CCNL 31/3/99, e supportato da collaboratori interni ed eventualmente da strutture esterne ai sensi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
5. Il RUP può coincidere, nei limiti delle proprie competenze professionali, con il progettista o con il direttore dei lavori, fatta esclusione dei casi previsti dall'art. 7, comma 4, del DPR 554/99.
6. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
A tal fine il responsabile del procedimento, fra l'altro:
 - a) Promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
 - b) Verifica la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
 - c) Redige, secondo quanto previsto dall'art. 16 commi 1 e 2 della legge, il documento preliminare alla progettazione;

- d) Accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4 della legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica e coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
- e) Coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare verificando o facendo verificare che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- f) Coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- g) Convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- h) Promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della legge, giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla stazione appaltante;
- i) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a liberi professionisti ai sensi dell'art. 28 comma 4 della legge;
- j) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- k) propone alla commissione giudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- l) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
- m) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle condizioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- n) nel caso di lavori eseguibili per lotti accerta ed attesta:
 - 1. l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 - 2. la quantificazione nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
 - 3. l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
- o) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- p) raccoglie, verifica e trasmette all'osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

- q) accerta la data di effettivo inizio dei lavori ed ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
 - r) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
 - s) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
 - t) irroga le penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
 - u) accerta e certifica nelle opere e nei lavori l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) ed i) del DPR 21/12/99 n. 554;
 - v) propone la risoluzione del contratto ogniqualvolta se ne realizzano i presupposti;
 - w) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgano in ogni fase della realizzazione dei lavori;
 - x) propone in definitiva quanto previsto dall'art. 8 D. lgs 554/99.
7. Il Responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa dell'amministrazione aggiudicatrice, sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previste. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.
 8. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento, nello svolgimento di un incarico di responsabile del lavoro:
 - a) si attiene ai principi ed alle misure generali di tutela previsti dalla legge;
 - b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
 - c) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza ed il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
 - d) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
 - e) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
 - f) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente, nonché chiede ove necessario alle imprese esecutrici l'iscrizione alla Camera di commercio industria ed artigianato e l'indicazione dei contratti collettivi applicati;
 9. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. A tal proposito l'atto di nomina del RUP individua anche la struttura di supporto a cui fare riferimento.
 10. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il dirigente, su indicazione del responsabile del procedimento, propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente.
 11. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei LL.PP. con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 17, comma 9, della legge.
 12. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal presente regolamento o che non svolga compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivanti all'amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, quando questo sia stato viziato

da dolo o colpa grave, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari che consisteranno nell'addebito previsto dal contratto collettivo nazionale del 7.7.95 ed s.m.i.

ARTICOLO 3 - NUCLEI DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

1. Contestualmente con la programmazione dei lavori pubblici, il dirigente del settore tecnico competente indica le attività di progettazione sulle quali viene impegnata direttamente la struttura tecnica del Comune, relativamente ai lavori inclusi nell'elenco annuale di cui all'art. 14 della legge 109/94.
2. Qualora ricorrano le ipotesi indicate dal comma 4 dell'art. 17 della legge n. 109/94 il dirigente comunica all'amministrazione la necessità di procedere ad affidare l'incarico a progettisti esterni nei modi previsti dalla legge.
3. Nei casi di cui al primo comma, il dirigente predispone l'ordine di servizio per la costituzione del nucleo interno di progettazione/pianificazione per la singola opera o lavoro o atto pianificatorio, seguendo i criteri indicati dal successivo art. 6 ed a nominare, con proprio atto determinativo, eventuali figure professionali esterne per le prestazioni non svolte internamente, relativamente alla sicurezza dei lavori come previsto dal D. lgs 494/96. Ciò solo nella prima fase di attuazione del presente regolamento.
4. A regime, e comunque entro la fine dell'anno in corso tutti i tecnici di categoria d e c, dovranno conseguire, a spese dell'amministrazione comunale, l'abilitazione prevista dal D. lgs 494/96 ed s.m.i.
5. Nell'ambito dei progetti, in relazione alla loro complessità ovvero alla presenza di più figure di tipo specialistico, il RUP indica la necessità di individuare la figura del capo progetto/piano a cui attribuire le competenze e le responsabilità che la legge 143/49 riserva ai collegi presieduti per l'attività di progettazione complessa.
6. Il capo progetto/piano, come sopra individuato, dovrà essere almeno inquadrato in categoria d del CCNL 31.3.99 per tutte le opere rientranti nelle competenze professionali proprie degli ingegneri ed architetti, per le altre opere il capo progetto/piano può essere inquadrato in categoria c.
7. Il dirigente, una volta individuato il capo progetto/piano ed il nucleo di progettazione, dovrà stipulare apposita convenzione con la specifica indicazione dei tempi di adempimento dell'incarico che risulteranno vincolanti ai fini del pagamento dell'incentivo ed altresì con la specifica previsione delle penali per ritardato adempimento.
8. I livelli di progettazione individuati dall'art. 16 della legge 109/94 (preliminare-definitivo-esecutivo) sono di norma affidati al medesimo nucleo di progettazione, salvo casi particolari di impedimento a redigere i successivi livelli, attestati e motivati dal RUP.

ARTICOLO 4 - UFFICIO DIREZIONE LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge 109/94 per l'esecuzione dei lavori pubblici affidati in appalto, il Comune è obbligato ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttore operativo o ispettore di cantiere, individuati all'interno delle strutture tecniche dell'Ente.
2. L'ufficio di direzione lavori è istituito, su impulso del RUP, dal dirigente con ordine di servizio, a seguito dell'approvazione del progetto posto a base di gara d'appalto.

3. Il direttore dei lavori coincide di norma con il progettista capogruppo del nucleo di progettazione, gli altri progettisti costituenti il nucleo vengono di norma individuati quali assistenti alla D.L. con eventuale integrazione di personale tecnico-amministrativo.
4. Ai sensi dell'art. 127 del DPR 554/99, il direttore dei lavori svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva; nel caso in cui il dipendente individuato quale D.L. sia sprovvisto dei requisiti previsti dalle norme per l'espletamento dell'attività di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il RUP propone al dirigente la nomina di un direttore operativo con le funzioni di coordinatore della sicurezza. Ciò solo nella prima fase di applicazione al presente regolamento, mentre a regime e comunque entro la fine dell'anno in corso, tutti i tecnici di categoria D e C dovranno conseguire, a spese dell'Amministrazione comunale, l'abilitazione prevista dal D. lgs 494/96 e s.m.i.

ARTICOLO 5 - COLLAUDO

1. Conformemente al dettato dell'art. 28, comma 4, della legge 109/94 per le operazioni di collaudo, vengono nominati da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione nell'ambito delle strutture comunali.
2. In caso di incarico collegiale potrà essere affidato, per un solo membro, anche a funzionario dell'area finanziaria e legale.
3. Il collaudo, nell'ipotesi di collaudo conferito a singolo, è affidato a tecnici in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione, che abbiano maturato due anni di anzianità di servizio in ruolo nella p.a. e inquadrati in categoria D del CCNL 31/3/99.
4. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e pertanto sono da escludersi le figure del responsabile del procedimento, del progettista, del direttore dei lavori.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo sono individuati dal dirigente, sentito il RUP, con ordine di servizio, successivamente all'approvazione del progetto posto a base di gara d'appalto; nell'ipotesi di accertata e documentata carenza in organico delle suddette figure professionali il dirigente procede alla nomina di tecnici esterni con proprio atto determinativo .
6. Nel caso di progettazione e direzione lavori affidate all'esterno è obbligatorio il collaudo in corso d'opera; in tale ipotesi si procederà ai sensi del comma precedente con la nomina, tramite o.d.s., dei collaudatori in corso d'opera ai quali compete, altresì, e salvo casi di impedimento attestati dal RUP, il collaudo finale.
7. Nell'o.d.s. predisposto dal dirigente saranno individuati anche eventuali collaboratori per le operazioni di collaudo.
8. Per i lavori comprendenti strutture in c.a. sono fatti salvi i requisiti specifici previsti dalle norme vigenti relativamente al collaudo statico.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

1. Nella individuazione dei collaboratori del RUP, sia per opere progettate internamente che per progetti affidati all'esterno, nonché dei nuclei di progettazione/pianificazione, degli uffici di direzione lavori, dei collaudatori, il dirigente di settore, sentiti i singoli responsabili, se diversi dal dirigente stesso, attingendo alle risorse delle strutture tecniche comunali, dovrà assicurare il principio della trasparenza e, specificatamente, tener conto:

- a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
- b) dell'attitudine e/o esperienza eventualmente acquisite;
- c) della necessità di assicurare, di norma, un'equa ripartizione degli incarichi, fatti salvi i principi della legge 109/94;
- d) della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
- e) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
- f) del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego, come recepito dal CCNL 31.3.99.

ARTICOLO 7 – DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PER ATTI DI PIANIFICAZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 109/94, come modificato dall'art. 13, comma 4 della legge 144/99, una somma non superiore all'1,5% dell'importo dei lavori di progetto di un'opera o di un lavoro, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, individuati all'interno dell'Ente.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 109/94, come modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 144/99, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, è ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.
3. Ai sensi della determinazione dell'autorità dei LL.PP. n. 43/2000 è prevista l'erogazione di quota parte dell'incentivo ex art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. per il responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori ed uffici di riferimento per progettazioni esterne (vedi tabella 2 successiva).

ARTICOLO 8 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui all'articolo precedente fa carico, come sancito dall'art. 16, comma 7, della legge 109/94, direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nello stato di previsione della spesa o nel bilancio del Comune.
2. L'entità del fondo viene stabilita nel bilancio, destinando una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti, di cui al comma precedente, alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali, incluse le indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale o altre rilevazioni.
3. Per ogni progetto di opera o lavoro pubblico, sia eseguito all'interno che affidato a tecnici esterni, una somma pari **ad un massimo dell'1,5% ad un minimo dell'1,2%¹** dell'importo dei lavori di progetto viene accantonata nel relativo quadro economico, tra le somme a disposizione, quale fondo ex art. 18, comma 1, della legge 109/94 e s.m.i. **L'aliquota dell'incentivo varia da un massimo dell'1,5% ad un minimo dell'1,2%, al netto degli oneri riflessi, come da prospetto riportato:**

| | |
|------------------------------|---|
| Importo progettazione | Aliquota incentivo ex art. 18 legge 109/94 e |
|------------------------------|---|

¹ Modificato con deliberazione di G. C. n. 528 del 5.11.2003

| | <i>s.m.i.</i> |
|---------------------------------------|---------------|
| Fino a € 5.000.000 | 1,5% |
| Da € 5.000.000 a € 15.000.000 | 1,4% |
| Da € 15.000.000 a € 25.000.000 | 1,3% |
| Da € 25.00.000 in su | 1,2% |

2

4. Le economie per prestazioni non rese, come specificato dal successivo art. 9, transitano in apposito fondo (capitolo del PEG del settore LL.PP.) e sono utilizzate in caso di attività progettuali interne, relativamente ad opere pubbliche senza copertura finanziaria e per le quali vanno richiesti i necessari finanziamenti.
5. La liquidazione del fondo viene effettuata ai soggetti aventi diritto, individuati dal successivo articolo 9, secondo le modalità seguenti:
 - all'approvazione del livello di progettazione utile per la gara, per gli incaricati della progettazione e secondo le modalità di cui al successivo art. 9, con l'ulteriore specificazione che le somme corrisposte, ancorché liquidate per l'intero importo relativo alla fase progettuale, siano da considerarsi a totale titolo di acconto fino al momento dell'effettiva cantierizzazione dell'opera;
 - all'approvazione dell'atto di collaudo o certificato di regolare esecuzione, per i collaudatori e per la direzione dei lavori;
 - alla conclusione delle fasi di progettazione, affidamento, esecuzione del procedimento, per il RUP, con l'ulteriore specificazione che le somme corrisposte, ancorché liquidate per l'intero importo relativo alla fase progettuale, siano da considerarsi a totale titolo di acconto fino al momento dell'effettiva cantierizzazione dell'opera.
6. La liquidazione delle quote parti della somma stanziata avviene tramite determinazione del dirigente a cui è affidato l'apposito capitolo del PEG, previa attestazione da parte del responsabile del procedimento, relativamente alle attività svolte ed ai soggetti aventi diritto.
7. Ai sensi dell'art. 17, comma 12 bis, della legge 109/94, la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico – amministrative ad essa connesse non possono essere subordinate all'ottenimento del finanziamento dell'opera.

ARTICOLO 9 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. L'incentivo di cui all'art. 8, pari all'1,5% dell'importo progettuale o al 30% della tariffa professionale per atti di pianificazione, da considerarsi al **netto degli oneri riflessi che fanno carico all'Amministrazione**³, per ogni singola opera o lavoro, viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera da realizzare, con le modalità ed i criteri di seguito riportati.

PER LAVORI PUBBLICI

² Modificato con deliberazione di G. C. n. 528 del 5.11.2003

³ Modificato con deliberazione di G. C. n. 528 del 5.11.2003

TAB. 1 – Progettazione e D.L. interne

| | |
|---|---------------|
| Responsabile unico del procedimento | 0,0035 |
| Collaboratori del RUP (ufficio tecnico) | 0,0010 |
| Collaboratori del RUP (ufficio gare e legale) | 0,0004 |
| Collaboratori del RUP (ragioneria) | 0,0004 |
| Progettista capogruppo | 0,0010 |
| Progettisti firmatari* | 0,0050 |
| Progettista della sicurezza | 0,0005 |
| Direttore dei lavori | 0,0015 |
| Coordinatore sicurezza fase esecutiva | 0,0003 |
| Assistenti alla D.L.** | 0,0010 |
| Collaudatore | 0,0004 |
| TOTALE | 0,0150 |

* *ivi compreso il capogruppo*

** *ivi compreso l'eventuale direttore operativo*

TAB. 2 – Progettazione e D.L. esterne

| | |
|---|---------------------------|
| Responsabile unico del procedimento | 0,0035 |
| Collaboratori del RUP (ufficio tecnico) | 0,0010 |
| Collaboratori del RUP (ufficio gare e legale) | 0,0004 |
| Collaboratori del RUP (ragioneria) | 0,0004 |
| TOTALE | 0,0053 |
| Collaudatore in corso d'opera* | 0,0014 |
| Collaudatore finale | 0,0014 |
| Assistenti al collaudo in corso d'opera | 0,0010 |
| TOTALE | 0,0038⁴ |

* *ivi compreso il collaudo statico, nei casi previsti dalla legge*

Si chiarisce che per collaudo si intende il collaudo tecnico – amministrativo di cui all'art. 28 della legge 109/94 e, pertanto, in linea con lo spirito normativo, non può essere affidato all'interno della struttura tecnica comunale qualora la stessa abbia eseguito la progettazione e direzione dei lavori.

Per le singole quote parti da ripartire tra più figure il dirigente, sentito il RUP, può discrezionalmente, attribuire tali sottoquote seguendo un criterio di merito.

A tal uopo, nel quadro economico dei lavori da realizzare, verrà previsto un apposito accantonamento, a carico dell'Amministrazione, proprio per tener conto, già negli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori, degli oneri contributivi e previdenziali riflessi.⁵

PER PRESTAZIONI URBANISTICHE

RUP 20%

Progettista capogruppo dal 30% al 40%

Progettisti firmatari dal 15% al 30%

Disegnatori dallo 0% al 15%

⁴ Modificato con deliberazione di G. C. n. 528 del 5.11.2003

⁵ Modificato con deliberazione di G. C. n. 528 del 5.11.2003

Collaboratori tecnici e/o amministrativi dallo 5% al 15% percentuali oscillanti a seconda del numero dei partecipanti, della complessità del lavoro e della necessità o meno di alcune figure all'interno del nucleo; percentuali che saranno fissate dal dirigente del settore, sentito il RUP, al momento dell'affidamento dell'incarico.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai predetti soggetti, in quanto affidate a personale esterno all'organico comunale o non richieste per l'appalto, costituiscono economie.
3. La ripartizione delle su indicate quote, per fasi successive di prestazioni, sia per progetti eseguiti internamente che esternamente, è la seguente, intendendosi ogni singola fase conclusa con l'approvazione del relativo atto finale:

3.1 PER LAVORI PUBBLICI

Per il RUP ed i suoi collaboratori:

- Progettazione completata 40%
- Affidamento definitivo dei lavori 20%
- Ultimazione dei lavori (collaudo finale provvisorio) 40%⁶

Ai fini della corresponsione della quota spettante al RUP la conclusione della singola fase del procedimento è sancita dall'approvazione, da parte dell'organo competente, degli atti finali della singola fase, propedeutici all'inizio della fase successiva o conclusivi del procedimento stesso: approvazione del progetto posto a base d'appalto (definitivo o esecutivo, o preliminare nel caso di appalto – concorso), determinazione dirigenziale di affidamento definitivo dei lavori, approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

Per i progettisti:

- Progetto preliminare 30%
- Progetto definitivo 40%
- Progetto esecutivo 30%

(per il progettista della sicurezza la relativa quota parte sarà interamente liquidata all'approvazione del progetto a base di gara)

La singola fase di progettazione si intende completata e quindi liquidabile la relativa prestazione con l'approvazione degli atti progettuali da parte dell'organo competente.

Per il direttore dei lavori ed i suoi assistenti nonché per il collaudatore ed i suoi assistenti:

- Conto finale (certificato di regolare esecuzione) 100%
ovvero
- certificato di collaudo finale provvisorio 100%

3.2 PER PRESTAZIONI URBANISTICHE

- Progetto di massima 20%
- Progetto definitivo 30%
- Adozione del piano dal parte del C.C. 20%
- Osservazioni e controdeduzioni 10%
- Approvazione del piano da parte del C.C. o organo preposto 20%

Nel caso che il piano non necessiti di adozione e/o approvazione la liquidazione della rimanente parte del fondo avverrà dopo che l'atto pianificatorio sarà divenuto

⁶ Modificato con deliberazione di G. C. n. 528 del 5.11.2003

esecutivo a tutti gli effetti di legge. La redazione del regolamento edilizio ed altri atti regolamentari, l'esame delle osservazioni, opposizioni o prescrizioni e la stesura delle controdeduzioni degli atti pianificatori saranno compensate a parte a vacanza (calcolando il 30% della tariffa a vacanza).

4. Le attività progettuali, sempre finalizzate all'affidamento in appalto (es. appalti di manutenzione) che richiedono atti semplificati, limitati a relazione tecnica economica e capitoli prestazionali, nonché le perizie relative ad interventi di urgenza, saranno compensate, le prime, come progetti preliminari, e le seconde come progetti definitivi, applicando le aliquote corrispondenti, ferme restando le quote relative alla direzione lavori ed alla responsabilità del procedimento, e liquidate in unica soluzione alla redazione del conto finale.
5. Ai fini dell'individuazione delle figure tecniche incaricate della progettazione/pianificazione, si intende per:
Progettista capogruppo: tecnico che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assume la responsabilità della progettazione/pianificazione firmando i relativi elaborati;
Progettisti firmatari: tecnici che redigono elaborati di tipo grafico e descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del tecnico capogruppo e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
Progettista della sicurezza: tecnico in possesso dei requisiti di cui al D. lgs 494/96 e s.m.i. che redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, e predispone il fascicolo contenente informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori, nei casi previsti dall'art. 3, comma 3, del suddetto decreto.

ARTICOLO 10 – PRESTAZIONI DI SERVIZIO

1. Non rientrano tra le competenze progettuali, di cui al fondo in oggetto, le indagini geologiche e geognostiche, idrogeologiche, sismiche, chimiche, gli studi di impatto ambientale o altre rilevazioni necessarie per la definizione del progetto, in quanto prestazioni di servizio, non progettuali, di ordine specialistico, per le quali è necessario l'apporto di strutture esterne di peculiari professionalità e strumentazioni.
2. Per far fronte a tali necessità il dirigente del settore tecnico dispone, su specifica richiesta del RUP, con proprio atto determinativo per l'attivazione delle suddette prestazioni, con finanziamenti sugli appositi capitoli di bilancio di cui all'art. 18, comma 2 bis, della legge 109/94.

ARTICOLO 11 – PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dall'art. 25 della legge 109/94, non imputabili ad errori od omissioni di progettazione, come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il fondo di cui all'art. 5 del presente regolamento sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.
2. La liquidazione del relativo incremento del fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, ai soggetti aventi diritto, cioè al RUP e al direttore dei lavori, nonché ai loro collaboratori.

ARTICOLO 12 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 145 c. 89 della legge finanziaria 2001 n. 388 del 23.12.2000 sono a carico dell'Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.
2. Sono pure a carico dell'Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati di responsabile del procedimento.
3. Le polizze sono rilasciate da una compagnia di assicurazione autorizzata, individuata dall'Amministrazione a seguito di procedura di gara o comunque di evidenza pubblica.
4. Le somme necessarie alla stipula delle predette polizze sono da prevedersi nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, in aggiunta all'aliquota incentivante dell'1,5%.

ARTICOLO 13 – NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi approvati dopo la data del 23 maggio 1999 (entrata in vigore della legge 144/99), sempre che le somme siano state accantonate nei rispettivi quadri economici.
2. Qualora dette somme non dovessero essere state accantonate nei relativi quadri economici, si procederà all'eventuale riconoscimento in applicazione delle disposizioni attualmente vigenti.
3. In virtù di quanto stabilito dalla determinazione n. 43/2000 del 25.9.2000 dell'autorità per la vigilanza sui LL.PP., alle spese di cui ai commi precedenti si potrà far fronte con le economie risultanti, per prestazioni non rese, come specificato agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, da prelevarsi sull'apposito capitolo di bilancio ex art. 18 legge 109/94 e s.m.i., sempre nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.
4. Per il periodo pregresso a far data dal 17 giugno 1995 (entrata in vigore della legge 216/95) e fino al 23.5.99, sono fatte salve le liquidazioni effettuate al personale tecnico, nella misura ripartita con gli atti amministrativi regolarmente adottati.
5. Per gli interventi approvati entro la data del 23.5.99, non ancora liquidati, per i quali nel quadro economico siano state espressamente individuate le somme corrispondenti all'1% dell'importo a base di gara o al 50% della tariffa professionale per prestazioni urbanistiche, il fondo sarà ripartito, ai soggetti aventi diritto, secondo le modalità indicate dal regolamento previgente, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 26.1.98.

INDICE

| | |
|---|---|
| PREMESSA..... | 2 |
| ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE | 2 |
| ARTICOLO 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | 3 |
| ARTICOLO 3 - NUCLEI DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE | 6 |
| ARTICOLO 4 - UFFICIO DIREZIONE LAVORI | 6 |
| ARTICOLO 5 - COLLAUDO..... | 7 |
| ARTICOLO 6 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE | 7 |

| | |
|---|----|
| ARTICOLO 7 – DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE..... | 8 |
| ARTICOLO 8 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO..... | 8 |
| ARTICOLO 9 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE | 9 |
| ARTICOLO 10 – PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 12 |
| ARTICOLO 11 – PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE..... | 12 |
| ARTICOLO 12 – POLIZZE ASSICURATIVE | 13 |
| ARTICOLO 13 – NORMA TRANSITORIA | 13 |